



COMUNE DI NOVARA
ASSESSORATO AL COMMERCIO
largo Don Minzoni, n. 8 - 28100 NOVARA
tel. 0321/3703360 - fax 0321/3703357

Prot. n. 72984
RI 04/7215

Novara, lì 11.10.2010

ORDINANZA SINDACALE N. 814

Oggetto: Facoltà di vendita di *pastigliaggi* presso punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica. Sperimentazione. Proroga.

IL VICE SINDACO

Richiamata la precedente ordinanza sindacale n. 217 prot. n. 21484 del 16.03.2010 con la quale si era disposto in via sperimentale - con decorrenza immediata e sino al 30.09.2010 -, la possibilità per i titolari dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica ubicati sul territorio comunale interessati, di porre in vendita prodotti di *pastigliaggio* in aggiunta ai prodotti editoriali, nel rispetto delle seguenti condizioni:

- a. il punto di vendita deve mantenere la caratteristica dell'esclusività per cui la vendita di prodotti diversi deve limitarsi ai soli *pastigliaggi* (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, e simili) preincartati;
- b. è esclusa la vendita di qualsiasi prodotto sfuso e delle bevande preconfezionate e pre-imbottigliate;
- c. la coesistenza delle diverse attività all'interno dei medesimi locali (privati o chiosco) deve avvenire compatibilmente con le normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza;
- d. la vendita dei prodotti di *pastigliaggio* abbinata alla rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata alla preventiva presentazione ai competenti uffici dell'Assessorato al Commercio:
 - della comunicazione di apertura di esercizio di vicinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 (recante *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*)
 - della denuncia di inizio attività (d.i.a.) sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui alla d.G.r. n° 79-7605 del 26 novembre 2007 (recante *Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul territorio della regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 relativo all'applicazione del regolamento CE/852/2004*);
 - sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia fiscale in ordine al possesso di partita iva da parte dell'esercente e all'emissione di scontrino o ricevuta fiscale;

Rilevato che nella suddetta ordinanza si rinviava al termine della sperimentazione, e sulla base degli esiti registrati nel corso della stessa, la valutazione dell'opportunità di rendere definitiva la disciplina, attraverso una modifica delle attuali disposizioni comunali contenute nel piano di localizzazione dei punti di vendita

esclusivi di quotidiani e periodici, approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16.01.2006;

Considerata tuttavia l'attuale situazione di incertezza in ordine alla disciplina applicabile all'attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica a seguito dei principi introdotti dalla direttiva 2006/123/CE - relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein) – e dal d.lgs. 26.03.2010, n. 59 di attuazione della stessa;

Atteso che è attualmente in corso di esame da parte della competente Commissione regionale permanente il disegno di legge regionale n. 55 presentato in data 28.07.2010 – volto a introdurre modifiche alle l.r. 28/1999 e 38/2006 - predisposto al fine di rispondere alla necessità di dare attuazione ai principi ed agli obiettivi della citata direttiva servizi ed alla riforma costituzionale del Titolo V, sulla base della ricognizione delle criticità della regolamentazione regionale del commercio interno e degli effetti indotti sulla regolamentazione vigente nella nostra Regione – il quale prevederebbe, tra l'altro, il riconoscimento alle attività di rivendita della stampa quotidiana e periodica della facoltà di esercizio della vendita di pastigliaggi vari confezionati e di bevande in confezione eco compatibile senza i requisiti previsti dalla legge per la vendita di prodotti alimentari;

Rilevata inoltre la scarsità dei dati disponibili in ordine alla sperimentazione effettuata sul territorio comunale, da ritenersi insufficienti a consentire una corretta valutazione degli effettivi risultati registrati dalla stessa;

Ritenuto pertanto opportuno rinviare l'adozione di una definitiva disciplina in merito prorogando sino al 31.12.2011 il periodo di sperimentazione, in attesa di conoscere gli ulteriori sviluppi delle scelte da compiersi a livello regionale, anche considerate quelle che risultano essere le intenzioni ad oggi esplicitate nel succitato disegno di legge n. 55/2010,

Dato atto che del presente provvedimento verrà data comunicazione al Sindacato Nazionale Giornalai d'Italia (SINAGI) di Novara nonché le locali Associazioni di Categoria, Ascom e Confesercenti;

Visti:

- il d.lgs. 31.03.1998, n. 114, recante *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15.03 1997, n. 59,*
- la l.r. 12.11.1999, n. 28, recante *Disciplina, sviluppo ed incentivazione del commercio in Piemonte, in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;*
- la l. 13.04.1999, n. 108, recante *Nuove norme in materia di punti vendita per la stampa quotidiana e periodica*
- il d.lgs. 24.04.2001, n. 170, recante *Riordino del sistema di diffusione della stampa quotidiana e periodica, a norma dell'articolo 3 della legge 13 aprile 1999, n. 108;*
- la d.G.r. n. 101 – 9183 del 28.04.2003 (come modificata dalle successive d.G.r. n. 39-10025 del 21.07.2003 e d.G.r. n. 3-683 del 05.08.2005) avente ad oggetto *Disciplina del sistema di rivendita della stampa quotidiana e periodica. Applicazione del D.lgs. 24.4.2001 n. 170 in fase transitoria all'emanazione della nuova normativa regionale ai sensi del Titolo V della Costituzione;*
- il vigente piano di localizzazione dei punti di vendita esclusivi di quotidiani e periodici approvato con la citata deliberazione di Consiglio comunale n. 6 del 16.01.2006, divenuta esecutiva in data 10.02.2006;

- la direttiva 2006/123/CE - relativa ai servizi nel mercato interno (c.d. direttiva Bolkestein) – ed il relativo provvedimento di attuazione di cui al d.lgs. 26.03.2010, n. 59;

Visto l'articolo 50 del d.lgs. 18.08.2000, n. 267;

DISPONE

1. di prorogare sino al 31.12.2011 la sperimentazione della possibilità per i titolari dei punti di vendita esclusivi della stampa quotidiana e periodica ubicati sul territorio comunale interessati, di porre in vendita prodotti di *pastigliaggio* in aggiunta ai prodotti editoriali, nel rispetto delle seguenti condizioni già disposte con precedente ordinanza sindacale n. 217 prot. n. 21484 del 16.03.2010:
 - e. il punto di vendita deve mantenere la caratteristica dell'esclusività per cui la vendita di prodotti diversi deve limitarsi ai soli *pastigliaggi* (caramelle, confetti, cioccolatini, gomme americane, e simili) preincartati;
 - f. è esclusa la vendita di qualsiasi prodotto sfuso e delle bevande confezionate e pre-imbottigliate;
 - g. la coesistenza delle diverse attività all'interno dei medesimi locali (privati o chiosco) deve avvenire compatibilmente con le normative urbanistico-edilizie, igienico-sanitarie, di prevenzione incendi e sicurezza;
 - h. la vendita dei prodotti di *pastigliaggio* abbinata alla rivendita esclusiva di quotidiani e periodici è subordinata alla preventiva presentazione ai competenti uffici dell'Assessorato al Commercio:
 - della comunicazione di apertura di esercizio di vicinato ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 7 del d.lgs. 31.03.1998, n. 114 (recante *Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 15 marzo 1997, n. 59*)
 - della denuncia di inizio attività (d.i.a.) sanitaria, ai sensi e per gli effetti di cui alla d.G.r. n° 79-7605 del 26 novembre 2007 (recante *Indicazioni operative riguardanti l'attuazione sul territorio della regione Piemonte dell'Accordo Stato Regioni del 9/2/2006 relativo all'applicazione del regolamento CE/852/2004*);
 - sono in ogni caso fatte salve le disposizioni in materia fiscale in ordine al possesso di partita iva da parte dell'esercente e all'emissione di scontrino o ricevuta fiscale;
2. di riservarsi di adottare ulteriori definitive determinazioni al termine della sperimentazione, tenuto conto degli esiti registrati nel corso della stessa nonché degli ulteriori sviluppi delle scelte da compiersi a livello regionale, anche considerate quelle che risultano essere ad oggi le intenzioni esplicitate nel succitato disegno di legge n. 55/2010.

Il Vice Sindaco
f.to (prof.ssa Silvana MOSCATELLI)